

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visto il ricorso depositato in data 13.05.2026 da

(cf _____, con sede legale a _____ Via _____

_____ chi

28), denominato “ricorso ex artt. 44, co. 1, e 39, co. 3, ccii, in combinato disposto con l’art. 40 ccii e contestuale richiesta di misure protettive ex artt. 54, co. 2 e 4 e co. 1 ccii”, ove (oltre alla domanda ex art. 44 D.Lgs. 14/2019 di competenza collegiale) vengono formulate le seguenti conclusioni in punto di misure protettive:

“DOMANDA

la applicazione delle misure protettive di cui all’art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII, affinché, dalla data della pubblicazione della presente domanda nel registro delle imprese, i creditori della Ricorrente non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, con gli ulteriori effetti previsti ex lege ai sensi dell’art. 94-bis CCII;

CONSEQUENTEMENTE RICHIEDE

che l’ill.mo Giudice Delegato assegnatario della trattazione dello strumento di regolazione della crisi, ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII, voglia:

-confermare le misure protettive entro trenta giorni dalla loro pubblicazione e che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese, i creditori non

possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti della Ricorrente con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

-confermare che dalla stessa data vi sarà la sospensione delle prescrizioni e non si verificheranno le decadenze;

-confermare che dalla stessa data la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

-disporre che ai sensi dell'art. 94-bis, comma 2, CCII, a far data dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della presente domanda

-disporre che le misure protettive hanno effetto erga omnes.

-stabilire la durata delle misure protettive nel termine di 4 mesi, decorrente dalla predetta pubblicazione, prorogabili ex art. 8 CCII”;

visto il provvedimento del Tribunale in data 21.05.2026, con cui è stato assegnato a
termine di 60

giorni per il deposito del piano di pagamento (“A) Fissa termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento (con esclusione dal computo del giorno iniziale ex art. 155 co. 1 cpc) per il deposito da parte di

della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, e la documentazione di cui all'articolo 39 co. 1 e 2 D.Lgs. 14/2019, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39 co. 1, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 64bis, con la documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2”).

visto il provvedimento del Giudice in data 21.05.2026 che ha disposto quanto segue:

“A) Conferma che per 30 giorni con decorrenza dal 14.05.2026 (e pertanto con scadenza al 13.06.2026 compreso) vengono applicate a favore della

le misure protettive di cui all’art. 54 co. 2 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (il divieto per i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni, l’inibitoria delle decadenze, l’inibitoria alla pronuncia delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza), con l’ulteriore precisazione che a norma dell’art 94bis co. 2 primo periodo D.Lgs. 14/2019 i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54 co. 2 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019 non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda ex art. 44 D.Lgs. 14/2019.

B) Assegna a

termine sino al 25.05.2026 per la comunicazione del ricorso e del presente provvedimento nei confronti di tutti i creditori indicati nel passivo sub documento n. 30 (tramite posta elettronica certificata, od in assenza tramite e-mail ordinaria, in ogni caso con produzione nel fascicolo telematico delle comunicazioni effettuate).

C) Assegna a tutti i creditori termine sino all’01.06.2026 per il deposito di memoria difensiva.

D) Fissa l’udienza del 04.06.2026 ore 12:30 per la discussione circa la revoca oppure conferma e proroga (nel rispetto dei limiti massimi di Legge) delle misure protettive.

E) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento all’ufficio del registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione presso il registro delle imprese da effettuarsi entro il giorno successivo alla comunicazione.

F) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al Pubblico Ministero in sede, al commissario giudiziale dott. _____, ai procuratori costituiti di

atti e

”;

vista le note di deposito in data 03.06.2026 di

_____ , con oggetto le comunicazioni del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza del 04.06.2026 come effettuate tra le date 22.05.2026 e 25.05.2026 nei confronti dei creditori;

vista la memoria di costituzione del creditore _____ in data 01.06.2026, contenente le seguenti conclusioni:

“CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, Voglia:

-Prendere atto della costituzione di _____ quale creditrice nel presente procedimento;

-Dichiarare e confermare che le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, CCII non incidono sull'esercizio del diritto di ritenzione di _____ ex art. 2756 c.c. sulle imbarcazioni di _____ indicate in atti;

-Accertare la natura prededucibile ex art. 6 CCII dei canoni di occupazione del suolo del cantiere maturati dopo il 14.05.2026, ammontanti ad oggi ad € 35.604,11, ponendo a carico della procedura il relativo obbligo di pagamento alle scadenze;

-In caso di concessione della proroga delle misure protettive, limitarne la durata nel rispetto del termine massimo residuo di 125 giorni ex art. 8 CCII e subordinarne l'efficacia al puntuale adempimento da parte di _____ delle obbligazioni prededucibili maturate e maturande in favore di _____ ;

-Con riserva di proporre domanda di ammissione al passivo per l'intero credito vantato, ivi compresi i canoni di occupazione maturati anteriormente al 14.05.2026, pari ad € 114.724,33, nei termini che saranno fissati dal Tribunale.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione”;

vista la memoria difensiva del creditore in data 01.06.2026, contenente le seguenti conclusioni:

“ chiede pertanto, in primo luogo, di continuare, ovviamente, a essere considerata creditrice di a tutti gli effetti e per tutti gli importi corrispondenti, almeno fino a quando non intervenga una sentenza di cognizione che accerti il contrario.

In secondo luogo, ribadisce la richiesta di avere immediato accesso al fascicolo telematico del presente procedimento, in quanto è un atto evidentemente necessario e urgente per potersi compiutamente difendere dalle infondate e pretestuose affermazioni di controparte circa il suo status di creditrice.

[...]

-in via principale, che il Giudice confermi che il sequestro probatorio – essendo finalizzato a garantire un'attività di istruzione preventiva che impedisca l'irreparabile pregiudizio derivante dall'alterazione dello stato dei beni (gli scaff)

–non rientra tra le azioni cautelari alle quali possono essere applicate le misure protettive di cui all'art. 54, co. 2 CCII;

-in via subordinata, che questo Giudice disponga direttamente il sequestro probatorio richiesto, in applicazione dell'art. 54, co. 1 CCII, dal momento che uno strumento funzionale all'accertamento e alla quantificazione dei crediti ulteriori di verso rientra sicuramente tra i provvedimenti «che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza»”.

vista la nota di deposito in data 04.06.2026 di

, con oggetto plurimi documenti a sostegno delle sue tesi difensive;

vista l'udienza del 04.06.2026 ove comparivano

(tramite il proprio difensore) ed il commissario giudiziale, e si verificava quanto segue.

Il Giudice accertava che, in base alle risultanze del fascicolo telematico presenti in cancelleria, il provvedimento del 21.05.2026 risulta comunicato al Pubblico Ministero in data 22.05.2026 (in conformità al punto F) del dispositivo del provvedimento in data 21.05.2026).

Il Giudice accertava altresì che, in base ai documenti presenti nel fascicolo cartaceo, il provvedimento del 21.05.2026 risulta comunicato dalla cancelleria al registro delle imprese in data 22.05.2026 (in conformità al punto E) del dispositivo del provvedimento in data 21.05.2026).

depositava in formato cartaceo note a verbale e copia dei documenti di cui alla propria nota telematica del 04.06.2026, e chiedeva di essere autorizzata al deposito delle note a verbale nel fascicolo processuale telematico.

insisteva per la conferma delle misure protettive per la durata massima residua prevista, senza che le stesse vengano subordinate ai rilevi evidenziati dai creditori nelle memorie difensive.

Il commissario giudiziale evidenziava di non avere nulla da rilevare e si rimetteva.

Il Giudice autorizzava

al deposito entro la data dell'08.06.2026 nel fascicolo processuale telematico delle note a verbale già depositate in formato cartaceo all'udienza, e si riservava la decisione;

vista la nota di deposito in data 08.06.2026 di

con oggetto le note a verbale già depositate in formato cartaceo all'udienza del 04.06.2026;

osservato che le richieste in punto di misure protettive avanzate dalla
devono essere accolte nei
termini seguenti.

*Occorre premettere quanto segue.

La in data 26.06.2025 ha intrapreso procedura di composizione negoziata della crisi ex artt. 12 ss D.Lgs. 14/2019, nel corso della quale ha beneficiato di un finanziamento prededuttivo di Euro 3.000.000,00 autorizzato dal Giudice con provvedimento del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera b) D.Lgs. 14/2019 ed ha concluso plurimi accordi con creditori privati nonché con l'Erario, ed al cui esito (*rectius* all'esito della procedura di composizione negoziata) il debitore ha assunto la determinazione di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs. 14/2019 per il superamento dello stato di crisi (cioè tramite l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsto dagli artt. 26 ss D.Lgs. 14/2019, vedasi in particolare la relazione finale dell'esperto ex art. 17 co. 8 D.Lgs. 14/2019 datata 07.05.2026 e prodotta sub documento n. 21 in allegato al ricorso del 13.05.2026).

conseguentemente depositato in data 13.05.2026 il ricorso ex art. 44 D.Lgs. 14/2019 (per l'assegnazione del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, e la documentazione di cui all'articolo 39 co. 1 e 2 D.Lgs. 14/2019, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39 co. 1, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti cui all'art. 64bis, con la

documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2), contenente anche domanda di concessione di misure protettive ex art. 54 D.Lgs. 14/2019.

*Occorre premettere altresì quanto segue.

In base al combinato disposto degli artt. 54 co. 2 primo e secondo periodo e co. 4 nonché 55 co. 3 D.Lgs. 14/2019 emerge quanto segue.

Il divieto per i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni, l'inibitoria delle decadenze, l'inibitoria alla pronuncia delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, costituiscono misure protettive del debitore derivanti automaticamente dall'iscrizione presso il registro delle imprese della domanda ex art. 44 D.lgs. 14/2019 ove vengono richieste le misure protettive, per n. 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della domanda nelle more della decisione del Giudice (previa instaurazione del contraddittorio) circa la loro revoca oppure conferma e fissazione della relativa durata.

In particolare, il tenore letterale dell'art. 54 co. 2 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (*"Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza"*) consente di evidenziare che la decisione del Giudice in punto di revoca oppure conferma e fissazione della durata delle misure protettive si fonda sulla valutazione della loro funzionalità rispetto al piano di pagamento dei creditori proposto dal debitore (illustrato analiticamente in sede di domanda ex art. 40 D.Lgs. 14/2019 od almeno delineato nei suoi caratteri generali in sede di ricorso c.d. prenotativo ex art. 44 D.Lgs. 14/2019).

In riferimento al caso di specie la visura camerale del 14.05.2026 acquisita dalla cancelleria (inserita nel fascicolo cartaceo) evidenzia che il ricorso ex art. 44 D.Lgs. 14/2019 di

registro delle imprese in data 14.05.2026, con decorrenza automatica dalla medesima data (per n. 30 giorni) delle misure protettive.

Si aggiunga quanto segue.

L'art. 94bis co. 2 primo periodo D.Lgs. 14/2019 prevede quanto segue: *"[...] i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale"*.

La norma è applicabile al caso di specie in quanto, in base al ricorso introduttivo del 13.05.2026 ed ai documenti allegati (tra cui in particolare la relazione finale dell'esperto ex art. 17 co. 8 D.Lgs. 14/2019 datata 07.05.2026 e prodotta sub documento n. 19 del ricorso del 13.05.2026) la

intende proporre (ferma restando l'osservanza dei termini ex art. 44 co. 1 lettera a) D.Lgs. 14/2019) un piano di pagamento fondato su di una continuità aziendale così articolata: si verificheranno (in esecuzione di accordo di investimento concluso in data 06.05.2026 tra plurimi soggetti e prodotto sub documento n. 22 del ricorso del 13.05.2026) l'acquisto dell'intero capitale sociale della

da parte della società (cf , con sede legale a

Via ed interamente partecipata dalla holding

cf con sede a

) al prezzo di Euro 1.000,00 nonché il versamento proveniente dalla medesima a favore di di complessivi Euro 7.000.000,00, in parte da utilizzarsi anche per l'aumento del capitale sociale, in ogni caso con prosecuzione dell'attività societaria e pagamento integrale di tutti i

creditori privilegiati ed utilizzo del residuo per il pagamento dei creditori chirografari in percentuale falcidiata (il passivo societario ad aprile 2026 ammonta a circa Euro 21.242.232,00).

*Occorre a questo punto evidenziare quanto segue.

In riferimento alle misure protettive di cui all'art. 54 co. 2 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019 come richieste dalla

(il divieto per i creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni, l'inibitoria delle decadenze, l'inibitoria alla pronuncia delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, con l'ulteriore precisazione che a norma dell'art 94bis co. 2 primo periodo D.Lgs. 14/2019 i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54 co. 2 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019 non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda ex art. 44 D.Lgs. 14/2019), questo Giudice deve evidenziare che trattasi di misure protettive necessarie per la prosecuzione dell'attività aziendale e quindi funzionali alla realizzazione del piano di pagamento delineato nel ricorso introduttivo e nei documenti allegati (appunto tramite l'acquisto del capitale società della

da parte di , il versamento di Euro 7.000.000,00 da parte di

, la prosecuzione dell'attività aziendale di

ed il correlato pagamento dei creditori in misura integrale per quelli privilegiati ed in misura falcidiata per i chirografari).

*Le richieste svolte dal creditore nella propria memoria dell'01.06.2026 non possono essere accolte.

**Le precisazioni circa il *quantum* e la prelazione del proprio credito sono irrilevanti rispetto alla decisione inerente le misure protettive in quanto, anche prescindendo dal credito di , da un lato, l'ingente esposizione debitoria di

(in ogni caso di natura milionaria, tenuto conto del passivo di Euro 21.242.232,00 esposto a pagina 10 della relazione finale dell'esperto ex art. 17 co. 8 D.Lgs. 14/2019 datata 07.05.2026 e prodotta sub documento n. 19 del ricorso del 13.05.2026) evidenzia uno stato di crisi per il cui superamento si rende necessario il ricorso alla procedura concordataria (od altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza), dall'altro lato, le misure protettive sono funzionali alla realizzazione del piano di pagamento che sarà oggetto della proposta concordataria (o di altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza) come delineato nel ricorso introduttivo.

**La pretesa di di potere esercitare il diritto di ritenzione ex art. 2756 cc, in quanto asseritamente estraneo al novero delle azioni esecutive e cautelari inibite dall'art. 54 co. 2 D.Lgs. 14/2019, non può essere accolta.

Si osservi quanto segue sul piano generale.

L'art. 54 co. 2 e co. 4 D.Lgs. 14/2019 prevede quanto segue:

"2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare

che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
[...]

4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1."

L'art. 2 co. 1 lettera p) D.Lgs. 14/2019 prevede quanto segue:

"Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

[...]

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

La *ratio* perseguita dalla Legge tramite l'istituto delle misure protettive è quella di consentire al debitore di conservare la disponibilità del suo patrimonio (e dei beni e dei diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa) per la presentazione ai creditori di un piano di pagamento contestualizzato nell'ambito di una delle procedure di regolazione dello stato di crisi e di insolvenza previste dal D.Lgs. 14/2019.

Il combinato disposto normativo, tenuto conto della *ratio* sottesa alla stesso, consente un'interpretazione estensiva del concetto di "azioni esecutive e cautelari", nel senso che devono essere individuati quali azioni cautelari ed esecutive, appunto inibite dalle misure protettive di cui all'art. 54 co. 2 D.Lgs. 14/2019, non solo i procedimenti espressamente così qualificati dal codice di procedura civile o dalle Leggi speciali bensì tutte le iniziative dei creditori idonee ad apporre completamente o parzialmente sul patrimonio del debitore (o sui beni e diritti tramite i quali viene esercitata l'attività di impresa) un vincolo di indisponibilità

(*rectius* ostativo alla libera disponibilità degli stessi in capo al debitore) funzionale alla soddisfazione del loro diritto di credito qualora incompatibile con la realizzazione del piano di pagamento.

L'interpretazione estensiva del concetto di "azioni esecutive e cautelari", come rilevante ai fini dell'applicazione delle misure protettive ex art. 54 co. 2 D.Lgs. 14/2019, non può ritenersi pregiudizievole per i creditori, considerato che la concessione delle misure protettive è contestualizzata nell'ambito di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza finalizzata alla presentazione di un piano di pagamento (a favore dei medesimi creditori) alla cui realizzazione sono funzionali proprio le misure protettive, e considerato altresì che l'operato del debitore è sottoposto ai controlli degli organi della procedura (nel caso di specie *in primis* i controlli del commissario giudiziale e del Giudice Delegato).

Si osservi quanto segue nel caso di specie.

L'esercizio del diritto di ritenzione ex art 2756 cc è incompatibile con la prosecuzione dell'attività societaria da parte di

, che presuppone la completa disponibilità dell'azienda ed il pagamento dei creditori tramite l'esercizio dell'attività aziendale.

*Le richieste svolte dal creditore nella propria memoria dell'01.06.2026 non possono essere accolte.

**Le precisazioni circa l'*an*, il *quantum* e la prelazione del proprio credito sono irrilevanti rispetto alla decisione inerente le misure protettive per i motivi già esposti con riguardo alle analoghe pretese svolte da .

**La domanda di accesso al fascicolo processuale per dimostrare il proprio credito non può essere accolta, trattandosi di dato irrilevante nella pretesa sede processuale limitata alla decisione circa la concessione delle misure protettive.

**La pretesa di di ottenere il sequestro probatorio delle imbarcazioni (attualmente oggetto anche del procedimento n. 734/2026 RG del Tribunale di La Spezia) non può essere accolta per i motivi già esposti con riguardo alla pretesa avanzata da in punto di diritto di ritenzione ex art. 2756 cc.

*Questo Giudice deve osservare quanto segue circa la durata delle misure protettive.

ha beneficiato di misura protettive per n. 240 giorni sino alla data del 26.03.2026 nell'ambito del pregresso procedimento di composizione negoziata della crisi (vedasi i provvedimenti nelle date 25.07.2025 e 27.12.2025 pronunciati dal Giudice nel procedimento di composizione negoziata della crisi n. 1324/2025 VG del Tribunale di La Spezia ed ivi prodotti sub documenti nn. 10 ed 11 in allegato al ricorso del 13.05.2026), mentre la durata massima delle misure protettive (le quali hanno iniziato a decorrere per la parte residua dal 14.05.2026) è di n. 365 giorni in base all'art. 8 D.Lgs. 14/2019.

può pertanto beneficiare delle misure protettive per ancora n. 125 giorni decorrenti dal 14.05.2026.

nel ricorso introduttivo ha richiesto di beneficiare delle misure protettive per n. 4 mesi, e successivamente in sede di udienza del 04.06.2026 ha richiesto di estenderne la durata al massimo previsto dalla Legge.

L'art. 55 co. 3 terzo periodo prevede che il Giudice, ad esito del contraddittorio tra le parti, in sede di decisione circa la conferma delle misure protettive, può fissare come durata massima delle misure protettive n. 4 mesi dall'iscrizione della domanda del registro delle imprese (da intendersi n. 120 giorni decorrenti dall'iscrizione della domande del registro delle imprese), salve eventuali proroghe ex art. 55 co. 4 D.Lgs. 14/2019 (nel rispetto del termine massimo ex art. 8 D.Lgs. 14/2019).

Questo Giudice deve pertanto fissare la durata delle misure protettive in n. 120 giorni decorrenti dal 14.05.2026 (e pertanto con scadenza al 10.09.2026);

P.Q.M.

A) Conferma che con decorrenza dal 14.05.2026 vengono applicate a favore della
le misure
protettive di cui all'art. 54 co. 2 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (il divieto per i
creditori di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti
con i quali viene esercitata l'attività di impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni,
l'inibitoria delle decadenze, l'inibitoria alla pronuncia delle sentenze di apertura della
liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza), da intendersi
comprehensive anche dell'inibizione all'esercizio del diritto di ritenzione e dell'azione di
sequestro probatorio indicati rispettivamente da e

nelle memorie dell'01.06.2026, con l'ulteriore precisazione che a norma dell'art 94bis
co. 2 primo periodo D.Lgs. 14/2019 i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai
sensi dell'articolo 54 co. 2 primo e secondo periodo D.Lgs. 14/2019 non possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o
provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno
dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla
presentazione della domanda ex art. 44 D.Lgs. 14/2019.

B) Fissa la durata delle misure protettive di cui al punto A) in n. 120 giorni decorrenti dal
14.05.2026, con scadenza pertanto al 10.09.2026.

C) Rigetta tutte le domande svolte da e nelle
memorie di costituzione dell'01.06.2026.

D) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento all'ufficio del registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione presso il registro delle imprese da effettuarsi entro il giorno successivo alla comunicazione.

E) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al Pubblico Ministero in sede, al commissario giudiziale dott. _____, ai procuratori costituiti di

atti e

La Spezia, 12.06.2026

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli